

ALLEGATO n. 1
ARPAE PRATICA n. 5856/2023 – R.E.R.FASCICOLO n.1317/7/2023

TESTO DELLA OSSERVAZIONE RELATIVA AL PROGETTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI LOCALIZZATO A TOSCANELLA DI DOZZA NEL COMUNE DI DOZZA (BO) PRESENTATO DA C.F.G. AMBIENTE S.r.l.

Osservazioni presentate ai sensi della LR 4/2018 – D.Lgs.152/2006 in merito alla Istanza di avvio del Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 al progetto "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" presentato da C.F.G. Ambiente S.r.l. localizzato a Toscanella di Dozza nel Comune di Dozza (BO)

- con rif. al Prot. 14.02.23 - 0137352.E -richiesta di VIA della CFG Ambiente Srl alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ed alla ARPAE SAC di Bologna, per istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 al progetto "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" previsto da localizzare a Toscanella di Dozza nel Comune di Dozza (BO) nella area dismessa ex Martelli;
- con Rif. al Prot. 10.07.2023 – 0667232.E- Richiesta di integrazioni da ARPAE in merito al (PAUR) Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l. Comunicazione in merito all'applicazione del D.L. 6112023 e richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della LR 4118.
- con rif. al Prot. 010766.E , in data 05/02/2024 -documentazione, presentata dalla ditta C.F.G. Ambiente S.R.L., integrativa alla Procedura di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
- **con rif. al Prot.0496411, in data 15/05/2024 – Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria e del contraddittorio, ai sensi dell'art.19 e dell'art.17 c.ma 6 della LR4/18**
- **visti i termini concessi in sede di contraddittorio per la presentazione di ulteriori osservazioni da parte del Pubblico che decadono il 10/06/2024;**
- **Viste le osservazioni prot.2024_330390 e prot.2024_332753 depositate il 27/03/2024 e osservazione prot.2024_337872 depositata il 28/03/2024 che si intendono qui integralmente richiamate**

OSSERVA

**ED EVIDENZA ALLA P.A. IN INDIRIZZO ED AI PUBBLICI FUNZIONARI
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI QUALI COMPONENTI LA
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ,
ai sensi dell'art. 27 bis, commi 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 18 e 19 della L.R.
4/18,
n. 4 MOTIVAZIONI TECNICHE OSTATIVE AL RILASCIO DELLA PAUR
OGGETTO DELLA PRESENTE OSSERVAZIONE .**

OSSERVAZIONE

n. 1

**SI RILEVA LA NON CONFORMITA' URBANISTICA DELLA DESTINAZIONE
D'USO PREVISTA NELLA RICHIESTA DI PAUR.**

**NON CONFORMITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO OGGETTO DI PAUR CON IL
RUE OGGI VIGENTE IN COMUNE DI DOZZA**

Premesso che il proponente dichiara;

- *“Si precisa in primo luogo che nell'ambito del PAUR non è stata richiesta alcuna variante agli strumenti di pianificazione comunali”(cfr. Controdeduzioni alle osservazioni trasmesse con nota arpae aacm pg. 2024_374799 del 10/04/2024 pg.8/22);*
- *“in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento proposto, l'articolo di riferimento per le aree classificate come ASP_C è l'art. 15.4.2 delle norme del RUE” (cfr. Controdeduzioni alle osservazioni pg.5)*

Si osserva che il citato art. 15.4.2 al paragrafo 3 “USI AMMESSI” comma 3, per le attività produttive e assimilabili ammette:

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV max ≤150 mq e delle attività direzionali e terziarie connesse, delle attività di immagazzinamento e mostre; sono assimilati a queste funzioni i concessionari auto, moto etc. con i relativi servizi di assistenza e di commercializzazione dei materiali ammessi

d2) Commercio all'ingrosso

d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita

d4) Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici

d5) Produzione e commercializzazione dell'energia;

d6) Depositi a cielo aperto;

d9) Residenza per il proprietario e il custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva solo nelle aziende con lotto non < a 1500 mq; la Su netta residenziale non può superare i 220 mq per lotto e Sa nella quantità di pertinenza (Tomo III sez. intercomunale art. 3.1.2); sono fatte salve le situazioni esistenti; sia le Su che le Sa rientrano nei calcoli delle Su dell'edificio produttivo per il calcolo della Uf.

d10) Impianti per la trasmissione via etere

pertanto l'attività che si vuole insediare non rientra in alcuna delle tipologie di “usi ammessi” testé elencati in quanto di certo l'attività proposta non rientra ancorché tra le **attività manifatturiere**.

Scorrendo ulteriormente le contro deduzioni di pg.5 non si comprendono i vari riferimenti all'art. 6.3.1, comma 1 e 4 del PSC e all' art. 5.1.1, comma 2. Così come non si comprende la precisazione “*Precisa poi che le dotazioni speciali (g3) sono costituite da: g3.3 impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS) ”*

E conclude “È quindi evidente come la pianificazione comunale disciplini la localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti del **servizio pubblico** (DS_DIS, ossia uso g3.3), senza alcuna indicazione rispetto ad **iniziative private** che pertanto possono essere ricondotte ad attività produttive. Tale impostazione, da sempre sostenuta dal Proponente, non ha ricevuto obiezioni.”

Alla scrivente appare poco “evidente” che la pianificazione comunale abbia previsto tra gli usi ammessi gli impianti di raccolta e lo smaltimento rifiuti.

Difatti quanto scritto dal proponente è relativo al capitolo del PSC

“CAPO 6.3 -- III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E LOCALI

Artt. 6.3.1 – CLASSIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI

1. Il PSC individua in tav. 1 le principali dotazioni pubbliche e private di interesse pubblico distinte come segue:

- attrezzature e spazi collettivi esistenti (D);
- attrezzature e spazi collettivi di progetto (D_N);
- dotazioni di tipo ecologico-ambientale (DEA);
- dotazioni speciali esistenti (DS);
- dotazioni speciali di progetto (DS_N).

E conclude, il capitolo, *Compete al RUE e al POC classificare nello specifico tutte le dotazioni di livello sovracomunale e comunale e disciplinare le modalità di intervento per le diverse tipologie.*

Ebbene, né il RUE né il POC hanno previsto per l’area oggetto di intervento l’installazione di “dotazioni speciali”.

Lo stesso proponente dichiara che l’impianto non fa parte del novero delle dotazioni speciali. Dichiara trattarsi di attività produttiva.

E conclude la controdeduzione *“È quindi evidente come la pianificazione comunale disciplini la localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti del servizio pubblico (DS_DIS, ossia uso g3.3), senza alcuna indicazione rispetto ad iniziative private che pertanto possono essere ricondotte ad attività produttive. Tale impostazione, da sempre sostenuta dal Proponente, non ha ricevuto obiezioni*
”

Da un lato indica di come sia evidente che la pianificazione comunale disciplini la localizzazione degli impianti pubblici, quindi seguendo tale ragionamento una discarica privata può essere realizzata ovunque poiché assimilabile ad attività produttiva.

Ribadiamo con fermezza, che l’uso ammesso dalla pianificazione comunale prevede, nell’area in oggetto, l’insediamento di attività manifatturiere. L’attività proposta da CFG **non è una attività manifatturiera**

Concludendo, la CFG afferma che;

Le attività che si prevede di svolgere, ed in particolare quelle relative al recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materiale (End of Waste) che cessa la qualifica di rifiuto, può essere assimilata ad attività industriali.”

Nell’area è possibile l’insediamento di attività manifatturiere, ma non anche attività industriali in senso stretto.

Così come appare avulsa da ogni contesto la dichiarazione *“Tale impostazione, da sempre sostenuta dal Proponente, non ha ricevuto obiezioni”*. L’obiezione è stata presentata eccome, sia dal Comitato che dall’Ing. Baruzzi.

OSSERVAZIONE

n.2

STIMA DEL NUMERO DEI MEZZI PESANTI- IMPATTO VIABILISTICO TRAFFICO NON SOPPORTABILE DALLA S.S. VIA EMILIA

Premessa

In data 05 febbraio 2024 il Proponente presentava corpose integrazioni al progetto in epigrafe, di conseguenza, Arpae riapriva i termini per la presentazione delle Osservazioni.

In data 27 marzo 2024 il Comitato dei Cittadini di Dozza e Toscanella depositava 12 osservazioni al progetto così integrato.

A seguito di varie comunicazioni da parte del Proponente ad Arpae, questo depositava in data 15 maggio 2024 ulteriori corpose e significative integrazioni, e modifiche, al gant, sia nella realizzazione dell'impianto sia nella gestione dell'impianto.

Di fatto il proponente chiede

- Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento rifiuti liquidi non pericolosi per un totale di 75.000 tonnellate/anno a partire dalla data dell'approvazione del PAUR;
- Autorizzazione all'incremento degli stessi rifiuti fino ad un massimo di 150.000 tonnellate/anno a far data 01 gennaio 2028;
- Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di soil washing di rifiuti provenienti da spazzamento stradale sempre a far data 01 gennaio 2028;

In definitiva, il proponente, a far data 01 gennaio 2028, chiede l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto così **come da richiesta originaria**.

Inoltre le realizzazioni del 2028, per ammissione dello stesso proponente, sono tarate sulla previsione dell'apertura del casello autostradale "Toscanella".

Perplessità sul traffico

Perplessità 1

Prima di entrare nel merito dell'incidenza del picco di traffico generato dall'insediamento dell'impianto del Proponente preme precisare che;

- nella precedente formulazione dello studio sull'impatto del traffico del 05 febbraio 2024 il proponente giungeva alla conclusione di utilizzare 13.000 mezzi pesanti per il trasporto di circa 260.000 tonnellate anno di rifiuti, End of Waste, consumabili etc...
- nella ultima formulazione del 15 maggio 2024 il proponente giunge alla conclusione di utilizzare 10.800 mezzi pesanti per il trasporto delle medesime quantità.

La cosa ci lascia molto perplessi;

Anche perché era una richiesta di Arpae di considerare nell'impatto dovuto al traffico sia mezzi da 28 t che da 10 t.

La nostra osservazione è che si è tentato un gioco di prestigio per far diminuire i mezzi pesanti, non essendo diminuiti i quantitativi. Parliamo di 1.000 ton/giorno. Tante erano e tante sono.

Perplessità 2

Premesso che il proponente aveva affermato che al sabato non ci sarebbero stati conferimenti, con la nuova proposta di valutazione di impatto ambientale da traffico, afferma di voler utilizzare pienamente anche la giornata del sabato per il trasporto rifiuti e materiali da e per l'impianto.

Dati utilizzati dal proponente per lo studio di impatto da traffico

- *"Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico MTS (Regione Emilia-Romagna – dati rilevati nel primo bimestre 2024 sulla S.S. 9 via Emilia);*

I conteggi stradali considerati si riferiscono a giornate medie feriali tipo (lunedì-venerdì)

Tutti i dati inerenti il traffico orario riguardano le sole giornate dal lunedì al venerdì

Lo studio non ha assolutamente considerato l'impatto dei mezzi pesanti sulla viabilità della Via Emilia nella giornata del sabato e soprattutto nella giornata del sabato nel periodo Maggio-Settembre, notoriamente giornata di incremento del traffico in direzione di eventi e del mare. (su tutti il gran premio di formula 1 e riviera romagnola)

Per concludere, Autostrade per l'Italia ha già chiesto la proroga al 2030 per l'apertura del casello di Toscanella, quindi l'ipotesi dell'utilizzo del casello si sposta in avanti di almeno 6 anni e senza considerare le opere di adduzione necessarie.

I dati del traffico nella realtà non sono stati modificati. Con l'aggravante delle maggiori implicazioni della giornata del sabato. Si snellisce il traffico dal lunedì al venerdì (poche unità) e si ingolfa il sabato.

Il nuovo studio del traffico lascia inalterate le osservazioni del Comitato, considerato che ancora una volta sbagliano i calcoli.

Una tra tante, dalle 300 giornate di conferimento indicate dal proponente è necessario decurtare almeno 20 giornate/anno di chiusura per legge al traffico pesante.

Fermo restante l'osservazione che sia 13.000 mezzi pesanti (26.000 transiti) che 10.800 mezzi pesanti (21.600 transiti) costituiscono un aumento del traffico non plausibile per la Via Emilia, anche in considerazione del traffico non considerato nei conteggi di CFG relativamente agli eventi emergenziali (solamente tra marzo ed aprile si sono verificati almeno 4 eventi di notevole portata.....dichiarazione di CFG):

*"Il numero di camion coinvolti nelle operazioni di risoluzione emergenza ambientale **è da ritenersi escluso dal conteggio giornaliero e dalle indicazioni relative all'orario di chiusura impianto**, in quanto appunto situazione emergenziale non prevedibile, da gestire con la massima celerità possibile al fine di scongiurare potenziali rischi per la salute e per l'ambiente. In ogni caso in orari di chiusura dell'impianto, i mezzi potranno accedere per il solo conferimento."*

Quindi, al normale traffico giornaliero sarebbe ipotizzabile aggiungere una ulteriore aggravio di 1.400 tonnellate di rifiuti dovute ad eventi non prevedibili. L'impianto potrebbe vedersi conferire circa 2.400 tonnellate in un solo giorno. Parliamo di circa 92 mezzi pesanti e 184 transiti in un solo giorno, ammesso e non concesso che siano disponibili e utilizzabili mezzi da 26 tonnellate di portata utile.

A sottolineare la gravità della situazione del traffico nell'intorno della ex Martelli, di tutto rilievo, sovrviene, lo "Studio del traffico per il riassetto della viabilità legata al nuovo casello autostradale di Dozza (BO)" commissionato dal Comune di Dozza agli ingg. Rossi e Reverberi. Già dall'incipit si comprende quale è lo stato di fatto ante operam dell'ex-Martelli.

*"Toscanella, sviluppatasi lungo al SS9, è caratterizzato da una componente di un traffico di attraversamento superiore al'80% mentre solo il 6% è relativo alla quota di spostamenti interni-interni. Il territorio è quindi **pesantemente attraversato da flussi veicolari**, prevalentemente in direzione Est-Ovest lungo la via Emilia SS 9, determinando **cronici problemi di congestione** sugli assi e ritardi alle intersezioni, caratterizzate, nelle ore di punta, da livelli di servizio variabili da "E" ad "F" e **accodamenti con lunghezze superiori a 500m.**"*

Uno dei scenari più preoccupanti riguardano lo scenario:” **Realizzazione casello A14 senza interventi**”

Tale scenario prevede:

- “*peggioramento del grado di congestione sulla SS9 - difficoltà di collegamento per le direttrici est-ovest e nord-sud*”;
- “*ulteriore decadimento funzionale delle intersezioni sulla SS9 - livelli di servizio critico (L.d.S. "F")*”;
- “*trasferimento di quote di carico veicolare su viabilità secondaria non idonea (via Manella)*”
- “*peggioramento delle problematiche relative all'accesso al borgo storico di Dozza*”

Ma anche gli interventi fattibili proposti non migliorano la situazione, a meno di ingenti investimenti, al momento non ipotizzabili.

Pertanto anche la nuova formulazione proposta da CFG non muta di una virgola quanto espresso nelle precedenti osservazioni (27 marzo 2024)

OSSERVAZIONE

n.3

SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE RETI FOGNANTI ED ALLA DEPURAZIONE

In CHIARIMENTI 1 - CFG_PAUR_Chiarimenti_RelazioneGenerale_timbrato Pg.6, la CFG dichiara:

“2.2 SCARICHI IDRICI A seguito di verifica e analisi idraulica, da parte di HERA S.p.A., del sistema fognario depurativo della zona oggetto d'intervento è emersa la disponibilità di capacità ricettiva della rete fognaria e dei suoi adiacenti impianti accessori, previa realizzazione di alcuni interventi sull'impianto di sollevamento per i quali il proponente ha provveduto a trasmettere richiesta di preventivo in data 02/11/2023; Hera S.p.A. ha trasmesso il preventivo per le opere necessarie all'allacciamento alla fognatura in data 19/03/2024, unitamente a quello per l'allacciamento alla rete idrica industriale di cui al § 2.1. CFG ha poi trasmesso ad Hera S.p.A. una richiesta, in data 24/04/2024, di riformulare il suddetto preventivo al fine di considerare esclusivamente le opere necessarie all'allacciamento alla fognatura ed è tutt'ora in attesa di riscontro.

CFG accetterà il preventivo revisionato relativo al solo potenziamento della rete fognaria

*tempi di lavorazione sia per l'ottenimento dei permessi / autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere (si stima che l'inizio dei lavori potrà avvenire **non prima di 12 mesi** e comunque dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie), sia per la realizzazione dei lavori (stimati in **circa 10 mesi dall'avvio del cantiere** salvo imprevisti per ritardi e/o condizioni meteoriche avverse)*

Quindi, al momento non si conoscono “alcuni interventi sull'impianto di sollevamento”, non si conoscono quali “tempi di lavorazione sia per l'ottenimento dei permessi / autorizzazioni”, non si conoscono quali “permessi / autorizzazioni” e se sono possibili. Inoltre risulta abbastanza “fumosa” la dicitura “**non prima di 12 mesi**”.

E' dunque ipotizzabile, qualora fosse possibile, la realizzazione di un impianto fognario adeguato non prima di 3/4 anni.

Ancora, continua la CFG:

Pg-6 Chiarimenti 1 - CFG_PAUR_Chiarimenti_RelazioneGenerale_timbrato

Fase 1 “Transitoria”, in cui la gestione scarichi dovrà rispondere alle seguenti condizioni e

prescrizioni, valide fino alla realizzazione ed attivazione delle opere sopra descritte: nel punto di immissione in pubblica fognatura S1 la portata massima di scarico consentita è pari a 2 litri/sec

Però, nell'elaborato CHIARIMENTI 1\02_PD_PROGETTO DEFINITIVO_B – Civile\EI. PD B.5 - Relazione idraulica reti fognarie_R2.pdf a pg.13-14 il proponente dichiara:

“Applicando la formula di cui sopra, per la portata di progetto di 9,5 l/sec si avrebbe un grado di riempimento della tubazione del 45%, quindi la condotta esistente risulta verificata essendo in grado di smaltire portate fino a 25 l/sec.”

Ma la cosa che salta agli occhi è che la portata di progetto sia di 9,5 l/sec.

Ne deriva che portata progetto, 9,5 l/sec è quasi 5 volte la portata massima di scarico consentita.

Anche considerando il caso di esclusione dell'impianto di soil washing si ha la seguente situazione:

portata Depuratore biologico: 400 mc/g = 16,7 mc/h = 4,6 l/sec (capacità massima di trattamento biologico)

portata prima pioggia: 1,5 l/sec

Totale 6,1 l/sec

Ma anche volendo considerare il caso di regime autorizzatorio dimezzato a 75.000 ton/anno la portata del Depuratore Biologico sarebbe di 2.3 l/sec, che sommato alle acque di prima pioggia porterebbe la portata necessaria al funzionamento dell'impianto a 3.8 l/sec, incompatibile con la capacità di assorbimento massima della rete fognaria di 2 l/sec.

Per questi motivi anche il regime transitorio non potrebbe essere autorizzato.

OSSERVAZIONE

n.4

SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI IMPATTI CUMULATIVI.

In nessun punto di tutta la documentazione depositata da CFG è quantomeno accennato l'impatto dell'impianto dovuto agli effetti cumulativi sul preesistente. Sia industriale, sia artigianale che residenziale. Sia dal punto di vista del traffico indotto, sia dal punto di vista degli impatti odorigeni (cui si rimanda alle osservazioni del 27 marzo 2024) sia degli effetti cumulativi sulla salute umana.

Né l'impatto attuale, né l'impatto futuro, determinato da ulteriori progetti in via di autorizzazione sono stati affrontati nei vari documenti oggetto dell'autorizzazione di cui si discute.